

SCHEDA INFORMATIVA

SEGNALAZIONE E RECLAMO

Gli strumenti di tutela a
disposizione dell'interessato



GLI STRUMENTI DI TUTELA A DISPOSIZIONE DELL'INTERESSATO

L'interessato può far valere il proprio diritto alla protezione dei dati personali secondo modalità di tutela differenziate e graduali:

- a) in una prima fase, affidata all'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, **il cittadino può esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, ecc. direttamente nei confronti dei soggetti che trattano i dati a lui riferibili.**



L'apposita istanza va presentata al titolare del trattamento e non al Garante, che fornisce le informazioni richieste senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Al riguardo, può eventualmente essere utilizzato il modello predisposto dal Garante reperibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924&zx=m2ia3q266lgt> nonché consultata la scheda sull'accesso ai dati al seguente link [SCHEDA Diritto di accesso dell'interessato - Garante Privacy \(gpdp.it\)](#);

b) **nel caso in cui l'interessato non veda soddisfatte le sue richieste, può rivolgersi al Garante**, chiedendo di pronunciarsi sulla legittimità del trattamento dei dati personali che lo riguardano, mediante segnalazione o reclamo. Vediamoli nel dettaglio.

LA SEGNALAZIONE



COME PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE



Chiunque può scegliere di inviare al Garante una "segnalazione", quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato, non disponendosi di sufficienti informazioni, oppure qualora si intenda effettuare una semplice "denuncia" che possa indurre il Garante ad effettuare un controllo sull'attività asseritamente illecita di un titolare o sull'eventuale violazione della normativa.

Per la segnalazione non sono previsti particolari vincoli di forma. Il segnalante potrà infatti limitarsi a fornire tutti gli elementi in suo possesso da cui possa evincersi la illegittimità o illiceità del trattamento richiedendo un controllo dell'Autorità.

Oltre alla tradizionale modalità cartacea di trasmissione alla sede del Garante, si informa che in adempimento a specifiche previsioni del CAD, dettagliate dalle più recenti linee-guida AgID sui documenti informatici, la corrispondenza elettronica in ingresso per la quale è opportuno un riscontro formale, quale la segnalazione, **deve essere inviata esclusivamente alle caselle ufficiali dell'Autorità pubblicate nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ovvero alle caselle protocollo@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it**, a seconda del sistema di messaggistica utilizzato (PEO o PEC).

In questo modo il flusso documentale potrà instaurarsi correttamente, si riceverà poi la ricevuta di protocollo con le informazioni che la normativa ci richiede di fornire.

La segnalazione può essere esaminata dall'Autorità, ma non comporta la necessaria adozione di un provvedimento.

LA SEGNALAZIONE: RIFERIMENTI NORMATIVI



Secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali integrato dal d.lgs. 101/2018, visualizzabile al seguente link: www.garanteprivacy.it/codice:

"Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento".

È fondamentale consultare anche il "*Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali*", disponibile al seguente link: <https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9107633> (in particolare art. 19, commi 1, 2, 3, 4).

È POSSIBILE INVIARE SEGNALAZIONI ANONIME?

Il comma 2 dell'art. 19 del Regolamento n. 1/2019 citato prevede che di regola la segnalazione sia presentata da un soggetto identificato, ma l'Autorità può utilizzare le notizie indicate in eventuali segnalazioni che provengono da un soggetto non identificato – ossia anonime - qualora ritenga di dover avviare controlli su casi nei quali ravvisa il rischio di seri pregiudizi o di ritorsioni ai danni di soggetti interessati dal trattamento, oppure ricorre comunque un caso di particolare gravità.

Nel caso di segnalante che per motivi di sicurezza (lavoratore che teme ritorsioni, genitori nel settore scolastico, ecc.), chiedi di mantenere l'anonimato, va osservato che tale modalità, pur accettata dall'Autorità, non esime la stessa, qualora venisse proposto accesso ai documenti amministrativi, dal gestire come Amministrazione destinataria la richiesta di accesso, verificando, caso per caso, l'interesse e i motivi sottesi alla relativa istanza, nonché dal valutare la sussistenza di una delle ragioni per le quali il documento può essere sottratto alla conoscibilità del richiedente.

PRESENTARE LA SEGNALAZIONE HA UN COSTO? **SI PUÒ CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO?**

La presentazione della segnalazione è gratuita.

Non è invece possibile chiedere il risarcimento del danno in sede di contenzioso di fronte al Garante. Eventuali pretese risarcitorie possono essere fatte valere dinnanzi al giudice competente.

SEGNALAZIONI SPECIFICHE: REVENGE PORN, **COMUNICAZIONI INDESIDERATE E CYBERBULLISMO**

Per quanto attiene tali segnalazioni, vista la specifica modulistica riservata a quest'ultime, presente sul sito ufficiale dell'Autorità, si rinvia alle pagine tematiche dedicate, presenti in home page in continuo aggiornamento, inseriti anche ai link di seguito riportati:

- <https://www.gpdp.it/web/guest/temi/revengeporn>
- <https://www.gpdp.it/telemarketing>
- <https://www.gpdp.it/cyberbullismo>

IL RECLAMO



COME PRESENTARE UN RECLAMO



Diversamente dalla segnalazione, secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 il **“reclamo” al Garante è un atto circostanziato con il quale l’interessato rappresenta all’Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.**

Gli articoli 141 e 142 del Codice in materia di protezione dei dati personali integrato dal d.lgs. 101/2018, prevedono che il reclamo sia presentato dall’interessato o su mandato di questo da un legale o un ente del terzo settore e che debba contenere indicazioni quanto più dettagliate dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono lese, nonché gli estremi identificativi del titolare, dell’eventuale responsabile e dell’istante, con in allegato, qualora se ne disponga, documentazione inerente.

Questo ulteriore e particolare strumento può essere proposto sia quando non è possibile ottenere tutela attraverso l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, sia quando si ritenga che tale tutela sia stata insoddisfacente o non sia pervenuto riscontro nel tempo previsto (cfr. art. 12 del GDPR, *“senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa”*), sia per promuovere comunque una decisione dell’Autorità su una questione di sua competenza in caso di violazione della normativa.

Anche il reclamo è presentato al Garante senza particolari formalità e può essere proposto in carta libera, o anche utilizzando il modello e le istruzioni del Garante, reperibili sul sito istituzionale.

Il reclamo e l’eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma autenticata, ovvero con firma digitale, ovvero con firma autografa (in tale ultimo caso, al reclamo dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento dell’interessato/a in corso di validità).

Oltre alla tradizionale modalità cartacea di trasmissione alla sede del Garante, si informa che in adempimento a specifiche previsioni del CAD, dettagliate dalle più recenti linee-guida AgID sui documenti informatici, la corrispondenza elettronica in ingresso per la quale è opportuno un riscontro formale, quale il reclamo, **deve essere inviata esclusivamente alle caselle ufficiali dell’Autorità pubblicate nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ovvero alle caselle protocollo@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it**, a secondo del sistema di messaggistica utilizzato (PEO o PEC).

In questo modo il flusso documentale potrà instaurarsi correttamente, si riceverà poi la ricevuta di protocollo con le informazioni che la normativa ci richiede di fornire.

Per ulteriori informazioni: <https://www.gpdp.it/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali/reclamo>



IL RECLAMO: RIFERIMENTI NORMATIVI

Come detto, il reclamo è disciplinato dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dagli artt. 141, 142 e 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali integrato dal d.lgs. 101/2018.

È fondamentale consultare anche il "*Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al*

Garante per la protezione dei dati personali", disponibile al seguente link:

<https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9107633> (in particolare art. 8 e seguenti).

Ulteriori chiarimenti ed approfondimenti sono disponibili nella Scheda informativa "Che cos'è il reclamo e come si presenta al Garante" reperibile al seguente link:

<https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=mod9el8xtdlt>

PRESENTARE UN RECLAMO HA UN COSTO?

SI PUÒ CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO?

Anche il reclamo come la segnalazione è gratuito. Non è invece possibile chiedere il risarcimento del danno in sede di contenzioso di fronte al Garante. Eventuali pretese risarcitorie possono essere fatte valere dinnanzi al giudice competente.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Consultare la sezione del sito web del Garante "*I miei diritti*", dove è possibile conoscere i diritti riconosciuti alle persone in materia di protezione dei dati, scoprire le tutele previste dalla normativa vigente e come attivarle. Sono inoltre offerti suggerimenti ed esempi di buone pratiche per proteggere meglio i propri dati nelle varie situazioni ed attività della vita quotidiana: www.gpdp.it/i-miei-diritti